

REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni .

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di San Giuliano Terme ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Giuliano Terme alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle norme vigenti.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata nella misura dello 0,8 per cento per tutti gli scaglioni di reddito.

Articolo 5 - Soglia di esenzione e requisiti applicativi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/1998, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a euro 15.000,00.
2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Articolo 6 - Decorrenza

1. Il presente regolamento ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° Gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari